

## IL RAPPORTO TRA CORTE COSTITUZIONALE E LEGISLATORE, ALLA LUCE DELLE PRONUNCE SUL CASO CAPPATO E SULLE TUTELE CRESCENTI NEL JOBS ACT.

*Sommario: 1. Premessa. - 2. Il caso Cappato: profili introduttivi. - 2.1. Sull'ordinanza n.207/2018 e sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale: limiti alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, nell'inerzia del legislatore. - 2.2. Sul metodo decisorio adottato dalla Corte: rinvio, monito e comunicati stampa. - 3. La disciplina giuslavoristica a tutele crescenti senza le tutele crescenti: sulla sentenza n.194/2018 della Corte. - 4. Sul ruolo attivo e proattivo della Corte. - 4.1. L'apertura della Corte alla società civile.*

### 1. Premessa

La Corte costituzionale è stata recentemente chiamata a comporre questioni di particolare complessità, nei giudizi di legittimità costituzionale di cui alla sentenza n.194/2018 ed alla sentenza n.242/2019, quest'ultima intervenuta, nel medesimo procedimento, dopo la nota ordinanza n.207/2018.

La Corte, nelle pronunce citate, ha assunto senz'altro un ruolo che va oltre quello di giudice della legittimità costituzionale affidatole dalla Costituzione. La Corte si pone sempre più quale parte attiva del processo legislativo, da un lato sollecitando il legislatore ad avviare rapidamente una complessa riforma legislativa (coinvolgente, peraltro, implicazioni etiche non poco rilevanti), dall'altro, di fatto, demolendo con una pronuncia il nucleo essenziale della riforma giuslavoristica voluta dal legislatore del 2015, rendendo necessario un forte ripensamento della normativa (ad oggi non ancora intervenuto).

Nel primo procedimento, quale giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., promosso dalla Corte di assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018, relativamente al procedimento penale a carico del sig. Marco Cappato, la Corte costituzionale è stata

---

\* Assegnista di ricerca e professore a contratto presso l'Università di Bologna.

chiamata a comporre una questione di particolare complessità, delicatissima sotto profili tanto politici quanto giuridici, nonché etici.

Così, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018, la Corte costituzionale aveva rilevato che l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione, da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti.

Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina, la Corte aveva così deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell'art. 580 c.p. all'udienza del 24 settembre 2019<sup>1</sup>.

Il tema è stato così trattato, secondo una peculiare tecnica decisoria, nella ordinanza n.207/2018 pubblicata in data 16.11.2018.

Tuttavia, il sollecito di cui all'ordinanza citata non è stato raccolto dal Parlamento nei tempi concessi; il che ha costretto la Corte a decidere, nonostante i timori già espressi nell'ordinanza del 2018 (e che si tratteranno più avanti), in Camera di Consiglio in data 25.9.2019 con sentenza n.242/2019, poi depositata in data 22.11.2019 e pubblicata il 27.11.2019.

Parallelamente, con riguardo al secondo procedimento citato in premessa, la Corte costituzionale, con sentenza n. 194/2018, pubblicata in data 08.11.2018, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»".

In tale caso, in sostanza, la Corte è intervenuta eliminando il tratto distintivo del d.lgs.23/2015, recante Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ossia le tutele crescenti, così previste proprio all'art. 1, comma 7, lettera c), della relativa legge di delegazione, n. 183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente proprio in relazione all'anzianità di servizio.

Quest'ultima previsione, senza voler entrare nel merito della bontà della soluzione legislativa, rappresentava senz'altro l'innovazione caratterizzante il c.d. jobs act, finalizzato a prevedere un rischio chiaro e definito in caso di licenziamento irrogato ad un dipendente.

La Corte costituzionale, nelle due pronunce qui riportate, assume senz'altro un ruolo che va oltre quello di giudice della legittimità costituzionale affidatole dalla Costituzione. Si

---

<sup>1</sup> Così, nel Comunicato del 24 ottobre 2018 dell'Ufficio Stampa della Corte costituzionale, *Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli*.

pone sempre più quale parte attiva del processo legislativo, da un lato sollecitando il legislatore ad avviare rapidamente una complessa riforma legislativa (coinvolgente, peraltro, implicazioni etiche non poco rilevanti), dall'altro, di fatto, demolendo con una pronuncia il nucleo essenziale della riforma giuslavoristica voluta dal legislatore del 2015, rendendo necessario un forte ripensamento della normativa (ad oggi non ancora intervenuto).

## 2. Il caso Cappato: profili introduttivi.

Il giudizio costituzionale di recente maggiormente dibattuto a livello di quotidiani e di cronaca politica è stato senz'altro quello connesso al c.d. caso Cappato, imputato per il reato di cui all'art. 580 c.p., tanto per aver rafforzato il proposito di suicidio di Fabiano Antoniani (anche noto come dj Fabo), quanto per averne agevolato l'esecuzione.

Ciò perché, al di là delle implicazioni giuridiche<sup>2</sup>, tale caso ha coinvolto numerosi interessi politici, religiosi e bioetici, stimolando iniziative di comitati pro o contro le pratiche eutanasiche.

Tuttavia, ai fini del presente contributo, suscita particolare interesse la tecnica processuale e lo strumento provvedimento adottato dal Giudice costituzionale, con l'ordinanza n.207/2018 pubblicata in data 16.11.2018, cui solo recentemente è seguita la sentenza n.242/2019 del 24.9.2019 (depositata il 22.11.2019 e pubblicata il 27.11.2019).

Come noto, il giudizio costituzionale in parola sorge a seguito della nota ordinanza della Corte d'Assise di Milano, sez. I, n.1 del 14 febbraio 2018, relativa al c.d. Caso Cappato, nella quale la Corte d'Assise sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., con riferimento all'incriminazione di condotte di aiuto al suicidio o di agevolazione dell'esecuzione dello stesso. La Corte d'Assise motivava l'esigenza di coinvolgimento della Corte costituzionale sul presupposto che avrebbe avuto l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non divideva o di assumere una pronuncia in contrasto con la Giurisprudenza esistente e pertanto destinata ad essere probabilmente riformata. Difatti, la Corte d'Assise rilevava che vi era una unica sentenza della Corte di Cassazione che aveva definito le condotte di agevolazione del suicidio, incriminate dall'art.580 c.p., secondo cui tali condotte sono state previste come alternative a quelle di istigazione e perciò punibili a prescindere dalla ricaduta sul processo deliberativo dell'aspirante suicida<sup>3</sup>.

Ora, considerato che sulla base dell'istruttoria svolta la Corte d'Assise aveva escluso la configurabilità nel caso specifico della condotta di istigazione al suicidio, risultava comunque innegabile l'effettiva adozione della condotta di agevolazione al suicidio (essendo stato Marco Cappato ad accompagnare materialmente in auto dj Fabo presso la clinica svizzera).

---

<sup>2</sup> Rilevanti sono stati i commenti della Dottrina alla vicenda. In particolare, in prossimità della decisione della Corte, A. MORRONE (a cura di), *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2018, 10; C. BOTTARI, *Consenso informato e testamento biologico*, in AA.VV., *Diritto amministrativo e società civile, Volume I – Studi introduttivi*, Bologna, Bononia University Press, 2018, pp.649-662.

<sup>3</sup> Così, Cass. Penale, Sez. I, 6.2.1998, n.3147.

Conseguentemente, l'interpretazione giurisprudenziale dell'art.580 c.p. rinvenuta dalla Corte d'Assise, aveva imposto la decisione di ricorrere alla Corte costituzionale.

Inoltre, affermava la Corte d'Assise che la Giurisprudenza di merito analizzata nell'ordinanza rilevava l'esigenza di evitare i profili di incostituzionalità che l'interpretazione ampia ed indiscriminata delle condotte costitutive l'aiuto al suicidio incriminato, sostenuta dalla Corte di Cassazione nella pronuncia di cui sopra, solleva sotto il profilo dell'offensività.

Concludeva, quindi, la Corte ritenendo necessario il vaglio della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio. La Corte territoriale si espresse, peraltro, di fatto, chiaramente nel ritenere incostituzionale l'art.580 c.p., nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dalla volontà della persona, appoggiando ampiamente la questione di legittimità costituzionale avanzata tanto dai pubblici ministeri quanto dai difensori di Cappato.

Tra i primi commenti all'ordinanza della Corte d'Assise, vi è stato chi autorevolmente aveva evidenziato il compito delicato e complesso cui è stata chiamata la Corte costituzionale<sup>4</sup>, in particolare in ragione della necessaria delicatissima trattazione della nozione di vita<sup>5</sup>.

Inoltre, la Corte costituzionale era stata chiamata a delimitare l'aiuto al suicidio, per evitare che una sua decriminalizzazione potesse essere intesa come una legittimazione della istigazione al suicidio. Ed al proposito, la valutazione della condotta sotto il profilo della rilevanza penale doveva senz'altro tenere in considerazione l'incisività della condotta dell'aiutante sulla decisione del paziente di porre fine alla propria vita, nonché, quindi, sulla manifestazione della volontà dello stesso.

## **2.1. Sull'ordinanza n.207/2018 e sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale: limiti alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, nell'inerzia del legislatore.**

Come anticipato, con ordinanza in data 24.10.2018 la Corte costituzionale aveva già rilevato che l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Pertanto, al fine di consentire in primo luogo al Parlamento

---

<sup>4</sup> S. CASSESE, *La fine di Dj Fabo, un rebus anche per la Corte costituzionale*, in *Corriere della Sera*, 15.2.2018.

<sup>5</sup> S. CASSESE, *cit.*, rileva e si domanda: "può definirsi tale quella del corpo di un individuo tetraplegico, cieco, non autonomo nella respirazione, nell'alimentazione, nell'evacuazione, con ricorrenti contrazioni e spasmi? Qualche decennio fa, un problema analogo si pose per la definizione di morte. Una commissione medica, negli Stati Uniti, decise che questa si verifica con la morte cerebrale. Tale conclusione venne accettata dovunque e ha dato vita a centinaia di persone, consentendo trapianti di organi che prima non erano possibili, a cominciare dal cuore".

di intervenire con un'appropriate disciplina, la Corte aveva deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell'art. 580 c.p. all'udienza del 24 settembre 2019<sup>6</sup>.

Tuttavia, il sollecito di cui all'ordinanza citata non è stato raccolto dal Parlamento nei tempi concessi; il che ha costretto la Corte a decidere, nonostante i timori già espressi nell'ordinanza del 2018 (e che si tratteranno più avanti), in Camera di Consiglio in data 25.9.2019 con sentenza n.242/2019, poi depositata in data 22.11.2019.

La Corte, nella sentenza n.242/2019 (che in gran parte ha richiamato il contenuto dell'ordinanza del 2018) ha ritenuto non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.

Ciò in quanto la procedura medicalizzata prevista dalla legge sulle DAT soddisferebbe buona parte delle esigenze di disciplina poste in evidenza dalla Corte sia nella ordinanza 207/2018 sia nella sentenza 242/2019.

La Corte ha sottolineato che l'individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedurali, desunte da norme già presenti nell'ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell'ordinanza 207 del 2018.

La Corte, difatti, con un procedimento nuovo per il nostro ordinamento, aveva sospeso il processo per dodici mesi ed aveva invitato il Parlamento ad introdurre le "adeguate tutele" con una pronuncia che aveva destato notevoli perplessità<sup>7</sup> ma che senz'altro voleva evitare le incertezze e le lacune ordinamentali che la recente, non più differibile, sentenza ha portato con sé, auspicando nuovamente una compiuta e sollecita disciplina da parte del legislatore.

Nell'ordinanza della Corte n.207 del 2018, pubblicata in data 16.11.2018, la Consulta aveva rilevato come le questioni di legittimità costituzionale poggiassero sulla premessa ermeneutica che l'agevolazione del suicidio sia repressa anche se non influente sul percorso deliberativo del soggetto passivo e mirassero proprio a denunciare l'illegittimità costituzionale

---

<sup>6</sup> Così ha precisato la Corte costituzionale nel comunicato stampa in seguito alla riunione in camera di consiglio del 24.10.2018, decidendo, pertanto, di non decidere, di rinviare di un anno la decisione per lasciare il tempo al Parlamento di modificare la norma penale.

<sup>7</sup> Si rinvia a C. MIRABELLI, *La Consulta: serve una legge sul fine vita*, in *Il Messaggero*, 25.10.2018; V. ZAGREBELSKY, *Quel bisogno di definire nuovi confini*, in *La Stampa*, 25.10.2018; M. VILLONE, *Una sentenza che sembra una abdicazione*, in *Il Manifesto*, 26.10.2018.

Cfr., ancora, le interviste a: V. ONIDA e G.M. FLICK, in *Corriere della Sera*, 25.10.2018; U. RUFFOLO, *Ora tocca alla politica*, in *Quotidiano Nazionale*, 25.10.2018; V. PAGLIA, *Non tocca a noi fare il lavoro sporco della morte*, in *La Stampa*, 26.10.2018; L. VIOLINI, *Fine vita, tutelare i più deboli*, in *Avvenire*, 28.10.2018.

di una simile disciplina. La soluzione interpretativa di segno inverso risulterebbe, in effetti, in contrasto con la lettera della disposizione, poiché si tradurrebbe in una *interpretatio abrogans*. Nel momento stesso in cui si ritenesse che la condotta di agevolazione sia punibile solo se generativa o rafforzativa dell'intento suicida, si priverebbe totalmente di significato la previsione ex art.580 c.p. dell'ipotesi dell'aiuto al suicidio, come fattispecie alternativa e autonoma («ovvero») rispetto a quella dell'istigazione.

La Corte, peraltro, parimenti rilevava che il tenore letterale della disposizione non avrebbe consentito un'interpretazione, da parte della Corte milanese, conforme a Costituzione della disposizione denunciata<sup>8</sup>. In particolare, come osservato in altra occasione, qualora il rimettente si prospetti la via dell'interpretazione conforme, ma escluda che essa sia percorribile, la questione di legittimità costituzionale che ne deriva, non può ritenersi inammissibile. Al contrario, laddove l'univoco tenore letterale della disposizione precluda un'interpretazione conforme, si impone il sindacato di legittimità costituzionale<sup>9</sup>.

Tuttavia, la Corte aveva osservato, criticamente, che il presupposto ermeneutico su cui le questioni di legittimità poggiano, risulta recepito, per affermazione della stessa Corte d'Assise rimettente, in un'unica pronuncia resa da una sezione semplice della Corte di cassazione, ossia la sola in argomento (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 febbraio-12 marzo 1998, n. 3147), nonostante tale pronuncia, proprio perché isolata, non sarebbe di per sé idonea a determinare – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo – la formazione di un “diritto vivente”<sup>10</sup>.

Giungeva, poi, la Corte costituzionale ad argomentare il perché della singolare pronuncia di rinvio, *tertium genus* rispetto alle tradizionali pronunce di accoglimento o di rigetto, nelle rispettive seppur varie declinazioni.

Aveva ritenuto, infatti, la Consulta che il giudice a quo avesse chiesto, in via principale, di rendere penalmente irrilevante l'agevolazione dell'altrui suicidio che non avesse inciso sulla decisione della vittima, a prescindere da ogni riferimento alle condizioni personali del soggetto passivo e alle ragioni del suo gesto: il che equivarrebbe, nella sostanza, a rimuovere la fattispecie criminosa dell'aiuto al suicidio, facendola ricadere integralmente in quella dell'istigazione. A prescindere dalla formulazione letterale del *petitum*, la Corte d'assise milanese invocava, dunque, una pronuncia a carattere meramente ablativo: pronuncia che, nella prospettiva della rimettente, avrebbe rappresentato una conseguenza automatica della linea argomentativa posta a base delle censure, senza implicare alcun intervento “creativo”.

Ed è proprio nel merito che la tesi della Corte d'Assise non era stata condivisa dalla Corte costituzionale, la quale, quindi, nel merito aveva ravvisato l'impossibilità di (o le criticità nel) procedere con una sentenza di accoglimento, e pertanto abrogativa dell'art.580 c.p., almeno in prima istanza.

---

<sup>8</sup> Così, tra tante, Corte costituzionale, sentenze n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 e n. 36 del 2016, n. 219 del 2008

<sup>9</sup> Così, Corte costituzionale, 14/12/2017, n.268

<sup>10</sup> In tal senso, in particolare, Corte costituzionale sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012, ordinanza n. 139 del 2011.

Come osservato dalla Corte costituzionale, analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni contemporanee, il legislatore penale italiano ha inteso proteggere il soggetto da decisioni in suo danno, non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l'interessato, e gli ha creato intorno una "cintura protettiva", inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui, di per sé non contrastante con i parametri evocati dal Giudice a quo ed in particolare con la Costituzione.

La Corte, tuttavia, concludeva ritenendo opportuno che si considerino specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo, un tempo inimmaginabili, nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost.

In casi simili, la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua, in forza della recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

Tuttavia, il vulnus della realtà giuridica concerne la posizione del medico e le facoltà ad esso attribuite.

La legislazione oggi in vigore non consente, infatti, al medico coinvolto, di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte, trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte.

In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care.

Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive.

La Corte concludeva, poi, motivando la sua tecnica decisionale, argomentando e giungendo a conclusioni in gran parte condivisibili.

Peraltro, pare che le motivazioni, giunte in sede di pubblicazione in data 16 novembre 2018 dell'ordinanza, siano state tanto argomentate da rispondere alle prevalenti perplessità suscitate dall'ordinanza di rinvio pronunciata, priva di motivazioni, in data 24 ottobre 2018.

Al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati, la Corte aveva ritenuto, infatti, di non poter porre rimedio, almeno in tale pronuncia iniziale, attraverso la mera estromissione, dall'ambito applicativo della disposizione penale, di ipotesi in cui l'aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte.

Difatti, tale soluzione avrebbe lasciato del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.

In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto - anche non esercente una professione sanitaria - potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull'effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell'irreversibilità della patologia da cui sono affetti.

Tuttavia, la Corte esplicitava la propria posizione, precisando espressamente di non potersi non far carico di tali possibili conseguenze della propria eventuale pronuncia di accoglimento, in quanto chiamata a vagliare la incompatibilità con la Costituzione esclusivamente di una disposizione di carattere penale, così anticipando -secondo chi scrive- tra le righe che avrebbe preso in considerazione l'accoglimento della questione di legittimità in assenza di reazione da parte del legislatore.

E così, infatti, è poi avvenuto, successivamente, con la sentenza n.242/2019 nella quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della citata legge n.219/2017, o con modalità equivalenti<sup>11</sup>, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente

Come ritenuto, prudenzialmente, dalla Corte nell'ordinanza del 2018, una regolazione della materia, necessaria per comporre un'adeguata tutela alla vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo "processo medicalizzato", l'eventuale riserva esclu-

---

<sup>11</sup> La Corte ha previsto che, relativamente ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la non punibilità dell'aiuto al suicidio rimanga subordinata al fatto che l'agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate nella legge 219/2017, ma idonee a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti. Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell'aiuto – patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà essere verificata dal giudice nel caso concreto.



siva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura.

D'altra parte -precisava la Corte- una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all'art. 580 c.p., inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico», opportunamente valorizzata dall'art. 1 della legge medesima.

Peraltro, l'eventuale collegamento della non punibilità al rispetto di una determinata procedura, potrebbe far sorgere l'esigenza di introdurre una disciplina ad hoc per le vicende pregresse, che di tale non punibilità non potrebbero altrimenti beneficiare: anche qui con una varietà di soluzioni possibili.

La Corte aveva affermato, altresì, l'esigenza di adottare opportune cautele affinché l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente, non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza - in accordo con l'impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 - così da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un prerequisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente.

La complessità della materia e degli interessi coinvolti è evidente. La Corte aveva evidenziato, in particolare, da un lato l'esigenza di circoscrivere le ipotesi e le procedure di "assistenza al suicidio", dall'altro l'esigenza di conservare comunque il percorso di cure palliative, sempre nella prospettiva di tutela globale del soggetto massimamente vulnerabile, come si rivela il paziente nelle condizioni cliniche sopra descritte.

Le modalità di aggiornamento o riforma della disciplina penale sarebbero state, in effetti, molteplici, ma avrebbero richiesto un intervento attivo e non meramente ablativo.

Proprio per tale ragione la Corte aveva affidato il bilanciamento delle problematiche direttamente al Parlamento. Ciò sul presupposto che il compito naturale della Corte sia solo quello di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Potrebbe dirsi, alla luce del percorso logico dell'ordinanza, che la Corte avesse ritenuto troppo limitata o comunque pregiudizievole di altri interessi, un'eventuale pronuncia di accoglimento o di rigetto della questione di legittimità costituzionale.

Ed invero, a parere di chi scrive, è innegabile che l'intervento del legislatore, ove ben orientato, sia sempre preferito ad una pronuncia meramente ablativa (come peraltro avvenuto nella sentenza n.194/2018, in commento nel prosieguo).

La questione, tuttavia, è stata così affidata all'iniziativa del legislatore, che frequentemente, negli ultimi anni, ha faticato ad intervenire su questioni eticamente complesse, privilegiando interventi contingenti su problematiche maggiormente avvertite dal partito o dai partiti di maggioranza.

Ora, per giustificare la sua atipica tecnica decisionale, la Consulta aveva concluso affermando come in situazioni analoghe al caso Cappato, sino ad oggi, la stessa Corte avesse dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse all'adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato: pronuncia alla quale, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di illegittimità costituzionale (ad esempio: sentenza n. 23 del 2013 e successiva sentenza n. 45 del 2015).

Tuttavia, secondo la Corte, questa opzione decisoria avrebbe, tuttavia, avuto l'effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all'accertamento dell'inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare.

Onde evitare che la norma potesse trovare nella fattispecie applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità - ferma restando l'esigenza di assicurare la tutela del malato nei limiti indicati dalla pronuncia -, la Corte aveva ritenuto, dunque, di dover provvedere in diverso modo, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale: ossia di disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 24 settembre 2019, in esito alla quale avrebbe potuto valutare l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela.

Al fine di suffragare la propria decisione di rinvio e contestuale monito al Parlamento, la Corte costituzionale aveva richiamato una analoga posizione assunta dalla Corte Suprema canadese nel 2015<sup>12</sup>.

In tale circostanza, la Corte canadese aveva, invero, già dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione penale analoga all'italiano art.580 c.p., nella parte in cui tale disposizione proibiva l'assistenza medica al suicidio di una persona adulta, capace, che abbia chiaramente consentito a porre fine alla propria vita, e che soffra di una patologia grave e incurabile che provoca sofferenze persistenti e intollerabili. Però, in quell'occasione, i supremi giudici canadesi avevano stabilito di sospendere per dodici mesi l'efficacia della decisione

---

<sup>12</sup> Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5

stessa, proprio per dare l'opportunità al parlamento di elaborare una complessiva legislazione in materia, evitando la situazione di vuoto legislativo che si sarebbe creata in conseguenza della decisione.

Successivamente, a tale sentenza, nell'estate 2015, il governo federale ha istituito il *Comité externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada*, e il *Groupe consultatif provincial-territorial d'experts sur l'aide médicale à mourir*. Entrambi hanno presentato i loro lavori nel mese di dicembre 2015, quando è stato istituito anche il *Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir*, che ha presentato la sua relazione nel mese di febbraio 2016. In data 14 aprile 2016, è stato presentato alla *Chambre des communes*, dall'onorevole Jody Wilson Raybould, allora Ministro della giustizia, il progetto di legge C-14 sulla legge di modifica del Codice criminale. Tale progetto proponeva una nuova disciplina delle condizioni di attuazione del suicidio medicalmente assistito ed introduceva eccezioni relative ai soggetti che potessero procurare un aiuto medico al suicidio. Il progetto di legge, quasi nel rispetto del termine di 12 mesi concessi dalla sentenza della Corte suprema, veniva adottato il 17 giugno 2016, quale disciplina dell'*aide médicale à mourir*, in parte modificativa del *code criminel* canadese.

Peraltro, anche la nostra Corte costituzionale aveva assunto una soluzione decisoria simile sempre nel 2015, seppur in argomento assai differente<sup>13</sup> rispetto a quello oggetto della pronuncia in esame. Tale sentenza n.10/2015<sup>14</sup> disponeva che gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale dovessero decorrere solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, al fine di «contemperare tutti i principi e i diritti in gioco». La decisione in parola rientra nel *genus* delle sentenze di incostituzionalità differita, in quanto i giudici costituzionali, pur riconoscendo l'illegittimità originaria della normativa (individuano il *dies a quo* della violazione), decidono che la relativa efficacia inizi a decorrere in un momento successivo. In questo preciso "scarto" temporale, quindi, la norma sindacata è riconosciuta incostituzionale (e di conseguenza non dovrebbe più regolare i processi pendenti), ma continua ad essere considerata conforme alla Costituzione, in nome di esigenze di bilanciamento o di altri diritti fondamentali. Nelle pronunce di incostituzionalità sopravvenuta, invece, la Corte non esercita nessun nuovo potere; in questo caso, accertando che la norma sindacata è incostituzionale solo da un determinato momento in avanti, stabilisce il giorno dal quale la stessa diventa inefficace. La normativa sarà applicata nei casi sorti precedentemente il *dies*

---

<sup>13</sup> La sentenza si occupava di tema altrettanto caro alla Corte, quale spesa e copertura finanziaria. Al proposito, sul ruolo della Giurisprudenza costituzionale in tale ambito, M. BELLETTI, *Corte costituzionale e spesa pubblica: le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell'equilibrio di bilancio*, Torino, Giappichelli, 2016.

<sup>14</sup> Tale sentenza dichiarava costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un'addizionale (c.d. Robin Tax) all'imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente, con divieto di traslazione sui prezzi al consumo.

a quo individuato; nel periodo in cui la normativa oggetto del giudizio è dichiarata conforme al testo costituzionale, essa dovrà – logicamente – trovare applicazione<sup>15</sup>.

Ora, la sentenza n.10/2015 aveva suscitato particolare interesse da parte della Dottrina<sup>16</sup> ed era stata accolta con animo differente. In parte osteggiata, quale soluzione atipica e derogatoria allo schema ordinario, in parte ben accolta, quale soluzione di cautela.

In un periodo in cui il dibattito sociale si interessa anche di Giurisprudenza (non sempre in modo virtuoso, nelle sue espressioni più atecniche e superficiali), interessante è vedere come, ad oggi, la pronuncia ora in esame, ossia l'ordinanza n.207/2018, sia stata già oggetto di oltre 30 contributi, nonostante la sua giovane età<sup>17</sup>, e di numerosi articoli intervenuti su quotidiani immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato stampa.

---

<sup>15</sup> Così, A. STEVANATO, *Oltre la sentenza n. 10/2015: la modulazione temporale degli effetti delle sentenze di accoglimento fra limiti costituzionali e nuove prospettive della giustizia costituzionale*, in Osservatorio Costituzionale AIC, fasc. 3/2018, 23 ottobre 2018.

<sup>16</sup> Come segnalato da A. STEVANATO, cit., la sentenza n.10/2015 è stata oggetto di ben novantacinque commenti dottrinali, secondo quanto riportato dal sito della Corte costituzionale, nella sezione Ricerca per note a sentenza, tra cui l'autore ricordava R. BIN, *Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2015; P. CARNEVALE, *La declaratoria di illegittimità costituzionale "differita" fra l'esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell'auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi*, in *Diritto Pubblico*, 2015; S. CATALANO, *Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo*, in M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp.359-400; M. D'AMICO, *La Corte e l'applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2015; E. DE MITA, *Sulla Robin Tax una bocciatura assai discutibile*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2015; R. DICKMANN, *La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle pronunce di accoglimento per evitare "effetti" ancora più incompatibili con la Costituzione*, in *federalismi.it*, 2015; A. MORRONE, *Le conseguenze finanziarie della giurisprudenza costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2015; R. PINARDI, *La Corte e la crisi tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle pronunce d'incostituzionalità*, in *Quaderni costituzionali*, 2015; R. PINARDI, *La declaratoria d'incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: la Corte alla prova dei fatti*, M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni*, cit., pp.439-477; R. ROMBOLI, *L'«obbligo» per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, in *Forum costituzionale*, 2015; M. TROISI, *Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni*, in M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni*, cit., pp.315-357.

<sup>17</sup> Tra quelli riportati dal sito della Corte costituzionale, nella sezione Ricerca per note a sentenza, seppur certamente ridotti rispetto al numero senz'altro maggiore di contributi interessatisi finora alla pronuncia, pare opportuno segnalare: U. ADAMO, *In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l'abbrivio di un dibattito parlamentare*, in *www.diritticomparati.it*, 2018; U. ADAMO, *La Corte è 'attendista' ... "facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale"*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2018, 11; C. CUPELLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in *penalecontemporaneo*, 2018; F. DI PAOLA, *'Ritorno al futuro': e se la Corte costituzionale avesse indicato una strada già tracciata?*, in *giurisprudenzapenale*, 2019, 1; N. FIANO, *Il 'Bundesverfassungsgericht' e l'arte di differire gli effetti "finanziari" delle proprie decisioni nel tempo: riflessioni sull'ordine di applicazione della norma incostituzionale alla luce della recente sentenza sulla 'Grundsteuer'*, in *federalismi.it*, 2018, 23; N. FIANO, *Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2018, 10; C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall' "ordinanza Cappato"*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2019, 1; C. MASCIOTTA, *Innovazioni procedurali e "nuovi diritti": i chiaroscuri dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 2019, 6; M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2019, 1; M. PICCHI, *"Leale e dialettica collaborazione" fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, 2018, 3; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in *www.dirittifondamentali.it*,

La Corte costituzionale, proseguendo nelle sue deduzioni, aveva poi ricondotto lo spirito della propria decisione ad una recente sentenza del 2014 della Corte Suprema inglese in materia di assistenza al suicidio, in cui la maggioranza dei giudici ritenne *“istituzionalmente inappropriato per una corte”*, in quel momento, dichiarare che la disposizione allora oggetto di scrutinio fosse incompatibile con l’art. 8 CEDU, senza dare al Parlamento l’opportunità di considerare il problema<sup>18</sup>. Sottolinearono in quell’occasione i supremi giudici inglesi che una anche solo parziale legalizzazione dell’assistenza al suicidio medicalmente assistito rappresenta una questione difficile, controversa ed eticamente sensibile, che richiede un approccio prudente delle corti; e aggiunsero che una simile questione reclama una valutazione approfondita da parte del legislatore, che ha la possibilità di intervenire - in esito a un iter procedurale nel quale possono essere coinvolti una pluralità di esperti e di portatori di interessi contrapposti - dettando una nuova complessiva regolamentazione della materia di carattere non penale, comprensiva di uno schema procedurale che consenta una corretta applicazione ai casi concreti delle regole così stabilite. Il tutto in un contesto espressamente definito «collaborativo» e «dialogico» fra Corte e Parlamento.

La Corte costituzionale italiana aveva concluso, così, che fosse doveroso - in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale - consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale.

## **2.2. Sul metodo decisorio adottato dalla Corte: rinvio, monito e comunicati stampa.**

Come accennato poc’anzi, l’ordinanza della Corte ha suscitato ampio dibattito, non solo nel merito, ma parimenti sul metodo decisorio.

E la successiva sentenza n.242/2019, recentemente pubblicata, ha composto provvisoriamente nel merito la questione di legittimità, confermando tuttavia le perplessità già esposte nell’ordinanza e l’esigenza che una regolamentazione più efficace e sistematica provenga dal Parlamento.

La Corte, rompendo ogni indugio, ha rilevato come, nell’inerzia del Parlamento, non potesse ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, al fine di rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207/2018. E difatti, decorso un congruo periodo di tempo (nel caso di specie, un anno), l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, ad avviso, più che condivisibile, della Corte, prevalere su quella di lasciare

---

2019, 1; A. RUGGERI, *Frattendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusiva vicenda*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2019, I; A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un comunicato sul caso Cappato)*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2018; A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2018; P. ZICCHITTO, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell’ordinanza della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2019, 1.

<sup>18</sup> Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, [2014] UKSC 38

spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia. Così, al fine di evitare i vuoti di disciplina conseguenti alla pronuncia di incostituzionalità, la Corte ha inteso ricavare dal sistema vigente (e precisamente nella legge 219/2017) i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento.

Anche alla luce della successiva sentenza, emergono alcune inevitabili questioni sul ruolo assunto dall'ordinanza nel procedimento qui commentato.

Qual è stato il ruolo del comunicato stampa, che di fatto ha aperto il dibattito e consentito alla Corte di saggiare l'umore della Comunità scientifica?

Sarebbe stata possibile e sufficiente una sentenza di rigetto interpretativa, già in prima istanza?

Con riferimento alla prima questione, senz'altro, il metodo comunicativo della Corte ha suscitato rilevanti commenti che certamente hanno condizionato ed arricchito le motivazioni dell'ordinanza in esame<sup>19</sup>.

Pare inevitabile osservare che l'approfondimento, nell'ordinanza, di alcune riflessioni metodologiche sia stato dovuto in gran parte all'esigenza di rispondere alle perplessità manifestate in più sedi<sup>20</sup>.

Sia permesso il paragone: il comunicato stampa della Corte ha assunto una forma simile a quella di un dispositivo di sentenza in rapporto alle successive motivazioni. Ha anticipato la conclusione dell'iter logico del Giudice costituzionale, rinviando ad un momento successivo l'esplicitazione dello stesso. Indubbiamente, l'ordinanza, nel contenuto senz'altro già ampiamente discussa all'interno del Collegio, ha recepito le istanze di chiarimento provenienti dal dibattito.

Sul punto, occorre considerare che il comunicato stampa non potrebbe e non avrebbe potuto assumere alcun autonomo significato, sebbene in più occasioni la tendenza degli operatori sia stata quella di riconoscerne rilevanza, ad esempio quando si tratta di comunicato stampa di Agenzie o del Legislatore stesso, ai fini interpretativi<sup>21</sup>. Tuttavia, pare interessante osservare come, al di là del citato effetto sollecitativo, i comunicati stampa della Corte stiano assumendo anche autonomo rilievo giuridico: così, infatti, relativamente alla sentenza della

---

<sup>19</sup> Sul ruolo della comunicazione della Corte costituzionale e dei comunicati stampa, di particolare interesse sono le considerazioni offerte da G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione a palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le "voci di dentro" tra tradizione e innovazione*, e D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, entrambe in *Diritto e Società*, n.2/2018. Gli autori in tali contributi analizzano il rilievo della pubblicità dell'attività della Corte, certamente amplificata dall'uso del sito istituzionale e dalla pubblicazione dei comunicati stampa, che rappresentano un momento strategico dell'espressione pubblica della Consulta.

<sup>20</sup> Particolarmente critici, V. ONIDA e G.M. FLICK, nelle interviste su *Corriere della Sera*, 25.10.2018, che avevano contestato l'atteggiamento (solo apparentemente) rinunciatorio della Corte. Molto più cauto e comprensivo, è apparso l'articolo di U. RUFFOLO, *Ora tocca alla politica*, in *Quotidiano Nazionale*, 25.10.2018, nel quale veniva offerta una prima interpretazione proprio del "detto" e "non detto" del Comunicato stampa, rinviando ogni considerazione ulteriore in sede di commento delle motivazioni della ordinanza.

<sup>21</sup> Così, ad esempio, Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.370: "Si presume buona fede, e quindi le sanzioni non sono dovute, quando il contribuente è tratto in errore dai dubbi interpretativi contenuti in una risoluzione ministeriale, a nulla rilevando le precisazioni fornite in un successivo comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate, in quanto documento non avente alcuna valenza nell'ambito della gerarchia delle fonti".

Corte che verrà esaminata nel prossimo paragrafo, n.194/2018, in merito alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle c.d. tutele crescenti della disciplina giuslavoristica del Jobs Act. In effetti, la primissima giurisprudenza di merito (Trib.Civ.Sez.Lav. Bari, 11 ottobre 2018), valorizzando il comunicato stampa della Corte costituzionale, a sentenza allora non ancora depositata, aveva immediatamente offerto un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 ed aveva conseguentemente liquidato un'indennità pari a ben 12 mensilità a un lavoratore assunto soltanto nel 2016 e licenziato nell'ambito di un recesso collettivo, viziato da una grave irregolarità procedurale.

Come efficacemente osservato in Dottrina<sup>22</sup>, “i comunicati stampa sono un'arma formidabile di cernita e di segnalazione delle informazioni rilevanti, diretti alla costruzione di narrazioni ben focalizzate sull'istituzione e sulle sue attività. L'opinione pubblica, di fronte ad esse, è in una condizione di pura soggezione. (...) Va da sé che la notizia così filtrata esprime una forza politica che agisce in maniera differente a seconda del destinatario. Per gli interpreti qualificati, come la dottrina, tenuti per statuto disciplinare a riflettere sull'insieme dei dati rilevanti disponibili (non solo sui comunicati), questo florilegio di notizie può, nella migliore delle ipotesi, solo complicare la comprensione, e aumentare le dispute sui contenuti della decisione. Per l'opinione pubblica, e i suoi indeterminati e generici componenti, invece, il comunicato dell'ufficio stampa della Consulta svolge la medesima funzione politica di qualsiasi comunicato stampa diffuso da un'istituzione pubblica (un partito, un organo costituzionale, un'autorità ecc.): indica immediatamente un determinato quid, un fine, inducendo i destinatari a considerarlo una realtà oggettiva”.

Sulla seconda questione, potenzialmente la Corte avrebbe potuto adottare una sentenza interpretativa che precisasse i confini dell'art.580 c.p., escludendo la punibilità di condotte meritevoli di diverso trattamento<sup>23</sup>. Inoltre, vi è chi aveva sottolineato la potenziale indefinitezza della procedura, considerando la possibile (probabile) inerzia del Parlamento<sup>24</sup>. Senz'altro, tale ultima eccezione, a posteriori, si è rivelata la più fondata.

Certamente, le motivazioni addotte dalla Consulta paiono segno non comune di un'attenzione agli equilibri inter-istituzionali, che a chi scrive pare senz'altro lodevole, in un periodo colmo di tensioni tra i poteri dello Stato.

Inoltre, è evidente che qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale sarebbe apparsa come parziale, non potendo rispondere esaustivamente al necessario bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e non potendo abbracciare tutte le condotte meritevoli di non punibilità, la cui individuazione parrebbe in effetti riservata al ruolo del legislatore.

---

<sup>22</sup> A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 2, 2019, pp. 278-279

<sup>23</sup> Così, seppur con cautela, L. D'AVACK, *Va riconosciuto il diritto alla dignità ma difficile aprire al suicidio assistito*, nell'intervista su *Il Messaggero*, 25.10.2018

<sup>24</sup> Così, F. D'AGOSTINO, *I giudici dovevano interpretare la norma. Così si rischia di bloccare tutti i processi*, intervista su *Il Mattino*, 25.10.2018. Secondo D'AGOSTINO, “così si entra in una specie di limbo che durerà almeno un anno, se non di più. Non è affatto scontato infatti che il legislatore accolga il suggerimento della Consulta di disciplinare l'aiuto al suicidio entro un anno. C'è il rischio di una moratoria dai tempi indefiniti”.

E parimenti un intervento del legislatore sarebbe stato preferibile in termini di sistematicità e ordine normativo, nonché di chiarezza e certezza del diritto.

Tuttavia, la Corte è stata costretta, a causa dell'inerzia del Parlamento, a decidere con la sentenza 242/2019, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art.580 c.p. nei limiti sopra esposti e contemporaneamente invitando, con ulteriore vigore, il legislatore a disciplinare compiutamente la materia, in maniera conforme ai principi enunciati in sentenza e in particolare realizzando o adeguando una procedura che consenta di ritenere soddisfatti i requisiti medici, informativi e dichiarativi di volontà prescritti dalla Corte. Questo affermando, come già ricordato, che l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore.

### **3. La disciplina giuslavoristica a tutele crescenti senza le tutele crescenti: sulla sentenza n.194/2018 della Corte**

Pur non sovrapponibili relativamente alla materia affrontata, altra recente pronuncia della Corte costituzionale, significativa per riconoscere l'attuale ruolo della Consulta, è senz'altro la Sentenza 194/2018<sup>25</sup>, pubblicata il 14.11.2018, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,».

Anche tale pronuncia è stata anticipata in data 8.11.2018 da un comunicato stampa, in questo caso, peraltro, particolarmente esteso, che ha di fatto anticipato il contenuto e la ratio della sentenza successivamente pubblicata<sup>26</sup>.

In particolare, nel comunicato stampa, intitolato “licenziamenti ingiustificati: spetta al giudice determinare l'indennità risarcitoria”, veniva anticipata l'incostituzionalità del criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato – ancorato solo all'anzianità di servizio - previsto dal decreto legislativo n. 23/2015 e confermato dal cosiddetto “decreto dignità” del 2018. Secondo la Corte, il meccanismo di quantificazione – un

---

<sup>25</sup> Sulla rilevanza di tale questione di legittimità costituzionale, F. CARINCI, *Una rondine non fa primavera: la rimessione del contratto a tutele crescenti alla Corte costituzionale - il commento*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 10 / 2017, p. 897.

<sup>26</sup> Come anticipato, tale comunicato stampa è stato valorizzato dalla primissima giurisprudenza di merito (Trib.Civ.Sez.Lav. Bari, 11 ottobre 2018), ove, a sentenza allora non ancora stata depositata, era stata adottata un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, con conseguente liquidazione di un'indennità pari a ben 12 mensilità a un lavoratore assunto soltanto nel 2016 e licenziato nell'ambito di un recesso collettivo, viziato da una grave irregolarità procedurale. Riguardo a tale prima pronuncia, G. LUCCHETTI, *Incostituzionalità del “jobs act” in attesa di motivazioni. una pronuncia “al buio”*, in *ADL - Argomenti di Diritto del Lavoro*, 6, 2018, p. 1570.



“importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” – rende infatti l’indennità “rigida” e “uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione “forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio – criterio che ispira il disegno riformatore del 2015 – ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

Secondo la Corte, la disposizione censurata contrasta anzitutto con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse. Secondo la sentenza, l’esperienza mostra che il pregiudizio prodotto dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori e che questa pluralità è stata sempre valorizzata dal legislatore. La tutela risarcitoria prevista dalla disposizione denunciata si discosta, però, da questa impostazione, perché ancora l’indennità all’unico parametro dell’anzianità di servizio. Così facendo, finisce col prevedere una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, venendo meno all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anch’essa imposta dal principio di eguaglianza.

L’art. 3 contrasta anche con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell’inidoneità dell’indennità a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente.

La rigida dipendenza dell’aumento dell’indennità dalla sola crescita dell’anzianità di servizio, mostra la sua incongruenza soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata, come nel giudizio principale. In tali casi, appare ancor più inadeguato il ristoro del pregiudizio causato dal licenziamento illegittimo, senza che a ciò possa sempre ovviare la previsione della misura minima dell’indennità di 4 (e, ora, di 6) mensilità. Pertanto, l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro.

Dall’irragionevolezza dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 discende anche il vulnus recato agli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione. La Corte afferma: “Il forte coinvolgimento della persona umana (...) qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele”.

La disposizione censurata viola, infine, gli artt. 76 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, secondo cui, per assicurare l’effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le parti contraenti si impegnano a riconoscere “il diritto dei lavoratori, licenziati senza un valido motivo, a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”.

Le considerazioni della Corte non rendono forse evidenza dell'incisività della decisione stessa, anche sotto il profilo politico.

Di fatto, la Corte ha eliminato le tutele crescenti in una disciplina (d.lgs.23/2015) che anche nominalmente era ancorata alle stesse (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti) e nella quale il fatto che l'indennità risarcitoria fosse direttamente e strettamente ancorata all'anzianità di servizio rappresentava il tratto distintivo e principale.

Chi affronta quotidianamente la materia giuslavoristica è stato frastornato negli ultimi 9 anni da numerose riforme, particolarmente incisive, che, rinviando ad altra sede ogni trattazione specifica, hanno traghettato il sistema dal tradizionale dualismo tutela reale (l.604/1966) - tutela obbligatoria ad un binario (art.18 l.300/1970), ad uno scenario intricato in cui -semplificando- con la riforma Fornero (l.92/2012) inizialmente è stata creata una tutela complessa, multistrato, con parametri indennitari diversi a seconda dell'ipotesi di illegittimità.

In particolare, la riforma Fornero aveva affidato al Giudice del Lavoro ampia discrezionalità nel decidere l'indennità risarcitoria, limitandosi ad individuare un minimo ed un massimo di mensilità.

Senz'altro, al di là dei profili di riforma processuali contenuti in tale riforma (che in altre sedi sono stati oggetto di forte critica, in ragione della sostanziale duplicazione del primo grado), la riforma Fornero aveva reso il c.d. "rischio di causa" particolarmente aleatorio nel quantum. Un'azienda che avesse deciso di procedere ad un licenziamento, non aveva alcun strumento per prevedere il rischio effettivo economico da porre a bilancio.

A tale incertezza, ha tentato di porre rimedio il c.d. jobs act, pur con dei limiti evidenti che la Corte ha ben segnalato nella sua recente pronuncia<sup>27</sup>, ed in particolare il d.lgs.23/2015, che all'art.3 aveva disposto che "salvo quanto disposto dal comma 2 (insussistenza del fatto materiale), nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".

Tale disposizione proveniva dall'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014, che, al dichiarato «scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione», aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, «in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi della «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del

---

<sup>27</sup> E che la Dottrina aveva già evidenziato. Tra tanti, M. DE LUCA, *Contratto di lavoro a tutele crescenti e sistema sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 6, 2015, p. 545.

lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento».

È intervenuta, quindi, la Corte con la sentenza in esame, stravolgendo la disciplina e, di fatto, rendendo l'intervallo indennitario del rischio di causa ancora più ampio di quanto non fosse mai stato. Ora, l'unico limite alla discrezionale valutazione del Giudice è rappresentato dal minimo di 6 mensilità e dal massimo di 36 mensilità, valori nel frattempo così aumentati dal c.d. decreto dignità, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Peraltro, in questo scenario, ora non è esplicitato alcun parametro valutativo cui ancorare la decisione, come, invece, compare nel d.lgs.92/2012.

Al proposito, la Consulta ha ricordato come il pregiudizio prodotto, nei vari casi, dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori e che l'anzianità nel lavoro, certamente rilevante, è, dunque, solo uno dei tanti.

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 il legislatore ha ripetutamente percorso la strada che conduce all'individuazione di tali molteplici fattori. L'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990), ad esempio, lascia al giudice determinare l'obbligazione alternativa indennitaria, sia pure all'interno di un minimo e un massimo di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, «avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti». Inoltre, a conferma dell'esigenza di scrutinare in modo accurato l'entità della misura risarcitoria e di calarla nell'organizzazione aziendale, la stessa disposizione dà rilievo all'anzianità di servizio per ampliare ulteriormente la discrezionalità del giudice, relativamente ai datori di lavoro che occupano più di quindici prestatori di lavoro. L'anzianità di servizio superiore a dieci o a venti anni consente, infatti, la maggiorazione dell'indennità fino, rispettivamente, a dieci e a quattordici mensilità. Anche l'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 (come sostituito dall'art. 1, comma 42, lettera b, della legge n. 92 del 2012) prevede che l'indennità risarcitoria sia determinata dal giudice tra un minimo e un massimo di mensilità, seguendo criteri in larga parte analoghi a quelli indicati in precedenza, avuto riguardo anche alle «dimensioni dell'attività economica». Il legislatore ha, dunque, come appare evidente, sempre valorizzato la molteplicità dei fattori che incidono sull'entità del pregiudizio causato dall'ingiustificato licenziamento e conseguentemente sulla misura del risarcimento e solo il d.lgs.23/2015 ha rappresentato un cambio di direzione in tal senso, limitando all'anzianità di servizio ogni parametro di quantificazione dell'indennità.

La sentenza n.194/2018 rappresenta, quindi, una censura importante, avendo sostanzialmente limitato fortemente la discrezionalità del legislatore ed avendo condizionato, così, la politica legislativa in materia di diritto del lavoro. Numerosi sono stati gli immediati

commenti alla sentenza<sup>28</sup> (seppur non quanto quelli dedicati all'ordinanza Cappato, caratterizzata da maggiore *appeal* viste le implicazioni etiche).

Sotto il profilo della scelta legislativa, la Corte ha ricordato al punto 9.1 del Considerato in diritto, come già affermato dalla nota sentenza n. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto (che stimolò la definizione della legge 604/1966), che il diritto al lavoro, “fondamentale diritto di libertà della persona umana”, pur non garantendo “il diritto alla conservazione del lavoro”, tuttavia “esige che il legislatore (...) adegui (...) la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie (...) e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti”.

Certamente, a differenza di quanto avvenuto nella circostanza commentata nel precedente capitolo, la Corte costituzionale è intervenuta rimuovendo un parametro chiaro e intellegibile, lasciando pertanto la disciplina attualmente in una condizione di incertezza applicativa ancora più evidente di quanto non fosse la normativa previgente.

Tuttavia, la Corte ha così rimescolato le carte e chi scrive spera che il legislatore possa cogliere l'occasione per riordinare la disciplina, risolvendo il panorama discontinuo di riforme a singhiozzo e spesso frettolose, assunte sulla pressione di crisi e desideri di riforma non sufficientemente meditati, continuamente confondendo flessibilità con precarietà e tutela con immobilismo.

Anche in questo caso, pur con le perplessità connesse alla situazione di incertezza ora lasciata, si auspica che l'intervento deciso della Corte possa portare buoni frutti.

---

<sup>28</sup> Tra i tanti, recentemente L. FIORILLO – A. PERULLI (a cura di), *Decreto Dignità e Corte costituzionale n. 194 del 2018: come cambia il Jobs Act*, Torino, Giappichelli, 2019. Tra quelli riportati dal sito della Corte costituzionale, nella sezione Ricerca per note a sentenza, seppur certamente ridotti rispetto al numero senz'altro maggiore di contributi interessatisi finora alla pronuncia, pare opportuno segnalare: E. BALBONI, *La forza dei principi, ovvero ultimi (?) bagliori costituzionalmente orientati. Commento alla sentenza n. 194 del 2018 intorno al “diritto al lavoro”*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2018, 11; M. T. CARINCI, *La Corte costituzionale ridisegna le tutele del licenziamento ingiustificato nel ‘Job Act’: una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2018, 4, p. 1059; R. COSIO, *La sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale e il diritto europeo: prime riflessioni*, in [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu), 2019; M. DE LUCA, *Tutela contro il licenziamento, nel contratto di lavoro a tutele crescenti, dopo l'intervento della Corte costituzionale: alla ricerca del giusto risarcimento, quando risulta esclusa la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro*, in [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu), 2019; G. FONTANA, *La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: ‘one step forward two step back’*, in [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu), 2019; F. GHERA, *La tutela contro il licenziamento secondo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2019, 1; S. GIUBBONI, *Il licenziamento nel contratto di lavoro a tutele crescenti dopo la sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale*, in *Il Foro italiano*, 2019, 1, parte I, p. 92; P. ICHINO, *Il rapporto tra il danno prodotto dal licenziamento e l'indennizzo nella sentenza della Consulta*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2018, 4, p. 1050; C. LAZZARI, *Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell'art. 117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018*, in [federalismi.it](http://federalismi.it), 2019, 4; C. PANZERA, *Indennità di licenziamento e garanzie (costituzionali ed europee) del lavoratore*, in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 2018; G. E. POLIZZI, *Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di legittimità costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018*, in [federalismi.it](http://federalismi.it), 2019, 4; R. ROMBOLI, *Nota a Corte cost., sent. n. 194/2018*, in *Il Foro italiano*, 2019, 1, parte I, p. 89; C. ROMEO, *La Consulta e la rivoluzione sulla misura dell'indennità per il licenziamento illegittimo*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, 12, p. 2710.

#### 4. Sul ruolo attivo e proattivo della Corte

Le pronunce qui analizzate rappresentano alcuni momenti esemplificativi della recente giurisprudenza costituzionale, senza pretesa di valutazione comparativa con altre fondamentali pronunce della Corte.

Tuttavia, pare che le pronunce in esame esprimano bene l'intensità del ruolo assunto oggi dalla Corte<sup>29</sup>, ben più esteso di quello di Giudice della legittimità costituzionale delle leggi.

In un periodo in cui il legislatore, anche delegato, predilige denominazioni normative enfatiche, quasi celebrative, gli interventi sopra esaminati portano sotto i riflettori l'importanza della Giurisprudenza quale protagonista del diritto vivente e del dibattito de iure condendo<sup>30</sup>.

Inoltre, la Corte pare sollecitare al legislatore maggiore attenzione ai principi costituzionali, invitando ad una riflessione approfondita che apra una nuova fase riformatrice più meditata e con maggiore progettualità. La Corte esprime, infatti, il ruolo di mediatore instancabile tra politica e diritto, anzi tra esigenze della politica e Costituzione.

Il ruolo oggi assunto dalla Consulta è ora oggetto di rinnovato interesse, alla luce di alcune sentenze particolarmente stimolanti e frequentemente interdisciplinari, quali, ad esempio, quelle sopra richiamate.

È evidente che il ruolo della Corte di supporto e di supplenza al legislatore non riveste natura fisiologica. Si tratta indubbiamente di un fenomeno patologico di numerosi ordinamenti costituzionali<sup>31</sup>, in cui la Corte costituzionale deve sopperire all'inerzia o alle carenze degli organi titolari della funzione legislativa.

Stimolante, al proposito, è il concetto di "suprematismo giudiziario", recentemente introdotto in Dottrina (A. Morrone<sup>32</sup>), che individua "un'attività giurisdizionale lontana dalle forme giuridiche, non oggettiva o non dichiarativa, essenzialmente diretta a creare «realità» o «forme» nuove rispetto a quelle dell'ordinamento vigente. Una realtà non oggettiva che, però, si pretende di rendere tale attraverso diversi strumenti e, in ultimo, mediante la costruzione di un consenso presso l'opinione pubblica, come fonte di legittimazione politica"<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Illuminante in merito all'evoluzione dell'attività della Corte, S. CASSESE, *Dentro la Corte: diario di un giudice costituzionale*, Bologna, Il mulino, 2015, p.21, ove afferma che "Il lavoro della Corte mi pare quello di chi sia chiamato a restaurare continuamente un edificio, in ogni sua parte. Un giorno bisogna rifare l'intonaco, un altro lavorare nelle cantine, un altro nei bagni, un altro ancora dedicarsi a un prezioso dipinto"

<sup>30</sup> In merito all'evoluzione del ruolo della Corte, C. DRIGO, *Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione*, Bononia University Press, Bologna, 2016; A. RUGGERI, *Gli "effetti politici" delle sentenze della Corte costituzionale emesse in occasione dei giudizi sulle leggi*, in *Consulta online*, 2014, pag. 23. Interessanti riflessioni, che interessano entrambe le pronunce qui analizzate, in R. PINARDI, *Il problema dell'impatto della declaratoria d'incostituzionalità alla luce del ruolo della corte nel sistema*, in *La rivista del Gruppo di Pisa*, 2017, 2, p.37

<sup>31</sup> Per una puntuale analisi comparata del tema, L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale comparata. Dai modelli ai sistemi*, Giappichelli, Bologna, 2015.

<sup>32</sup> A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 2019, 2, pp. 251-290.

<sup>33</sup> A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., in nota 1 a p.252.

A moderare l'accesa terminologia adottata da Morrone, nell'ambito di una sempre utile e galvanizzante dialettica dottrinale, è intervenuta recentemente altra illustre Dottrina<sup>34</sup>, commentando criticamente lo scenario costituzionale dipinto ed in particolare il ruolo riconosciuto alla Corte.

In particolare, "non perché la Corte non stia davvero «coniando nuovi moduli» e «superando le regole processuali», ma perché non le si può imputare di modificare «l'equilibrio dei poteri» e tanto meno di farlo perseguendo un disegno preciso"<sup>35</sup>.

E Cheli si è espresso caratterizzando l'attività della Corte, in alternativa al "suprematismo giudiziario", con la definizione di "«attivismo giudiziario» molto deciso, ma pur sempre condotto con prudente attenzione verso gli effetti non solo giudiziari ma anche politici delle pronunce adottate"<sup>36</sup>.

E così condivisibilmente è stato ritenuto da Bin che "la causa prima dei supposti «sconfinamenti» della Corte andrebbe cercata nell'abulia del legislatore che, non solo ha consentito alla Corte di allargarsi, ma l'ha costretta a farlo, non fornendo ad essa strumenti utili per lavorare adeguatamente"<sup>37</sup>.

Costretta, consapevole o entusiasta del ruolo che sia, ciò che emerge indiscutibilmente dall'attenta e progressiva analisi della Dottrina è il riconoscimento di un'attività tanto complessa quanto necessaria da parte della Corte, in supplenza o in affiancamento al legislatore.

Sebbene fino ad un recente passato la Corte godesse di una posizione elitaria ed indiscutibile, lontana ed estranea al dibattito politico, oggi, in un periodo storico in cui anche il diritto è oggetto di discussione tra contrapposte tifoserie, anche il Giudice delle leggi ha assunto un ruolo sempre più stabile nel dibattito *de iure condendo*. L'estrema autorevolezza dei membri della Corte ed il ruolo di Giudice supremo, tendenzialmente estraneo al merito<sup>38</sup>, ma concentrato sulla norma, sui principi, sui valori, ne hanno indubbiamente caratterizzato la legittimazione politica<sup>39</sup>. Qui il compito particolarmente delicato di dover intervenire concretamente, eludendo però il rischio che ogni intervento riveli il compimento di una scelta definitiva tra aspettative diverse che godono tutte di eguale legittimazione formale. Avvertiva, così, la Dottrina che nell'adempimento di un simile compito non può esservi spazio per alcun

---

<sup>34</sup> R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 4, 2019, pp.757-775, e E. CHELI, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 4, 2019, pp.777-787.

<sup>35</sup> Così, R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, cit., p.758.

<sup>36</sup> Così, E. CHELI, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, cit., p.786.

<sup>37</sup> Così, R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, cit., p.760.

<sup>38</sup> E sulla delicatezza del rapporto tra Corte e merito del giudizio, E. OLIVITO, *I fatti a Corte. La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità costituzionale*, in M. D'AMICO-F. BIONDI (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, p.135

<sup>39</sup> Sotto un ulteriore profilo, in tema di legittimazione della Corte, R. BIN, «Zone franche» e legittimazione della Corte, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2014 pp. 640 ss. e R. BIN, *Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte*, in *Forum di Quaderni costituzionali, Rassegna*, 6, 2017.

automatismo: il compito è squisitamente politico, e il cieco rigore della dogmatica servirebbe a ben poco <sup>40</sup>. Questo perché il diritto coinvolge la realtà sociale, e la Corte svolge la funzione di continuo mediatore tra l'intrinseco carattere di trascendenza della Costituzione e il suo dover essere immanente.

Non v'è dubbio che recenti pronunce abbiano ottenuto ampia diffusione in consessi in cui prima non sarebbero mai stati discussi (in alcuni casi, anche opportunamente).

Tuttavia, se, da un lato, la politica ci ha abituato a scenari tipici di tifoserie da stadio, dall'altro, il diritto non dovrebbe poter essere oggetto di discussione da bar. Ciononostante, la Corte ha mostrato una invidiabile capacità di adattamento, muovendosi con cautela ma con estrema decisione nella sua veste istituzionali, al fine di poter adempiere al suo ruolo costituzionale, consapevole dell'impatto delle sue decisioni nel dibattito sociale e politico<sup>41</sup>.

Come autorevolmente osservato<sup>42</sup>, nel recente passato si possono valorizzare tre decisioni rivelatrici di un nuovo corso, di cui due già citate nel presente contributo: la sent. n. 1/2014 sulla legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, la sent. n. 10/2015 sulla Robin Hood Tax, l'ord. n. 207/2018 sul caso Fabo-Cappato.

Se nel primo caso la peculiarità della pronuncia sta nell'estensione del giudizio di legittimità adottata dalla Corte<sup>43</sup>, al di là dei vincoli propri della incidentalità ed in particolare della necessaria dipendenza della questione principale dalla questione costituzionale, nei due ultimi casi la peculiarità risiede proprio nella soluzione decisoria utilizzata. A queste, ad avviso dello scrivente, può aggiungersi la sentenza n.194/2018, con la quale la Consulta interviene radicalmente su una precisa scelta legislativa, eliminando di fatto l'aggettivo "crescenti" dalla disciplina "in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti".

Si può parlare di eccesso di potere della giurisprudenza costituzionale<sup>44</sup>? La Corte dovrebbe interrogarsi sulle implicazioni politico-legislative delle sue pronunce?

---

<sup>40</sup> Così, seppur riferibile ad un momento storico passato (considerato che la versione originaria è del 1984), C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p.113,

<sup>41</sup> A. CELOTTO, *La Corte costituzionale. Quando il diritto giudica la politica*, Bologna, Il mulino, 2018; N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, 4, 2017, p. 16; P. GROSSI, *La "invenzione" del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, 2017, p. 831 – 846; A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2, 2017, p. 30; V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino, Giappichelli, 2005.

<sup>42</sup> A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., p.253.

<sup>43</sup> Così, nella sent. n.1/2014, al punto 2 del Considerato in diritto: "Nel quadro di tali principi, le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato".

<sup>44</sup> Così, in via interrogativa, A. MORRONE, *Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2015, p.600.

Ad avviso dello scrivente, la Corte è certamente consapevole delle implicazioni delle sue decisioni, del ruolo che assume nello scenario politico, ed in questo ruolo pare trovarsi a proprio agio, considerando il tenore e la profondità delle pronunce qui commentate.

La Corte assume la posizione di custode della razionalità e dei valori della normativa, sulla base di una legittimazione, originata dalla Costituzione, ma fondata sui risultati.

Come illustrato da Cheli, “al di là del modello formale, la legittimazione dell’organo di giustizia costituzionale – se non può scaturire da una investitura popolare che la stessa natura neutrale del controllo esclude – nasce pur sempre dalla specifica «dotazione» non solo «tecnica» ma anche «culturale» che l’organo stesso è in grado di esprimere in un rapporto diretto con la storia sociale del proprio paese. Da qui l’ulteriore conseguenza che induce a ricercare la vera base di legittimazione di ogni organo di giustizia costituzionale, a differenza di quanto accade per gli organi politici, non tanto nella fase dell’investitura, quanto nella fase dell’esercizio della funzione: una funzione che viene a trarre la sua forza impositiva, oltre che dall’esistenza di una costituzione formale condivisa e stabile, dal consenso sociale che la stessa funzione è in grado di ricevere in ragione della credibilità – tecnica e culturale – dei suoi prodotti”<sup>45</sup>.

Al proposito, interessante è la lettura del verbale della riunione dell’Assemblea Costituente del 28 novembre 1947, ed in particolare l’intervento di Giorgio La Pira, secondo cui, riferendosi alla Corte costituzionale, “deve esistere questo organo particolare, sensibilizzato, il quale possa dire eventualmente che il futuro legislatore non è orientato secondo questa visione politica che la nostra Costituzione prevede. Quindi, non soltanto dal punto di vista strettamente giuridico, ma anche allargando la visione sotto l’aspetto politico, a me pare che quest’organo supremo costituisca veramente il coronamento del nostro edificio costituzionale”.

Si tratta, quindi, di un organo istituito per “intrinseca esigenza”, preposto a garantire la Costituzione, anche nei confronti del legislatore<sup>46</sup>.

Vista l’ampia investitura ricevuta dalla Corte, quindi, (come osservato in Dottrina, peraltro, in relazione alle pronunce Robin Tax e Cappato) “interrogarsi sul tipo di pronuncia vale a poco se non si considerano le conseguenze politiche di una decisione di attesa: da un lato, non decidere equivale, almeno nell’immediato, a una forma di denegata tutela; rinviare al legislatore, dall’altro, pare un ossequio alla divisione dei poteri e alla collaborazione istituzionale. Sia come sia, la Corte costituzionale ha messo in gioco sé stessa, seguendo una strada impervia. È scontata la decisione di accoglimento come ritengono in molti? Quale potrebbe essere la regola del conflitto tra i beni in gioco? Come scrivere la manipolativa? Come, all’opposto, motivare un pure non improbabile rigetto? Quesiti non meno impegnativi posso rivolgersi al legislatore: quale dovrebbe essere la soluzione dopo questa ordinanza? Può il

---

<sup>45</sup> E. CHELI, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 4, 2019, pp.783-784.

<sup>46</sup> In tal senso, richiamando le osservazioni di La Pira, N. OCCHIOCUPO, *La Corte costituzionale “esigenza intrinseca” della Costituzione repubblicana*, in N. OCCHIOCUPO, *Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto genetico dinamico e indissolubile*, Milano, Giuffrè, 2010, p.10.



parlamento sentirsi in qualche modo vincolato dalla motivazione? Quid iuris se l'intervento legislativo non fosse a rime obbligate? La collaborazione, auspicata e condivisibile, non rischia di aprire a nuovi conflitti? Per non dire dei giudici: è scontata la vincolatività nei confronti del giudice a quo? E, gli altri giudici, sono anch'essi tenuti a sospendere e sollevare senza applicare la fattispecie penale ai casi di aiuto al suicidio? In tutti gli esempi fatti, a diverso titolo, supremazia della costituzione e legittimazione del giudice costituzionale sono continuamente coinvolti. Tutelare l'una rafforza l'altra; e la seconda, alimentandosi della prima, consente al custode di coniare nuovi moduli (di giudizio e di decisione), superando le regole processuali esistenti, riscrivendo norme sostanziali, modificando l'equilibrio dei poteri. Per una valutazione più completa, occorre guardare a questa casistica anche da un altro punto di vista: tenendo conto, cioè, del grado di corrispondenza del *decisum* alle tendenze emergenti nell'opinione pubblica (in qualunque senso in cui quest'ultimo concetto sia reso), nonché alla sua collocazione nel sistema dei poteri politici e delle istituzioni di governo. In tutti gli esempi siamo di fronte a casi limite: ma, come sappiamo, proprio quelli limite sono i casi decisivi<sup>47</sup>.

Ciò, nella consapevolezza, recentemente esplicitata con chiarezza dalla Corte nella sentenza n.242/2019, che l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, in ogni caso, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia coinvolta.

Alla luce di quanto esposto, occorre, in conclusione, ricordare come, in sostanza, la Corte costituzionale costituisca a tutti gli effetti strumento di garanzia della Costituzione.

La scarsa continuità dei lavori parlamentari e la crescente complessità di valori ed interessi coinvolti dal diritto hanno, senz'altro, imposto alla Corte di ricorrere a tipologie di decisioni più flessibili ed incisive<sup>48</sup>, considerando, peraltro, la diversa efficacia sulla specifica normativa di una pronuncia di incostituzionalità *sic et simpliciter*, che spesso non può non tener conto di omissioni della disciplina oppure di pericolosi vuoti ordinamentali in conseguenza della pronuncia stessa.

Per tale ragione, l'ultimo ventennio ha visto un fiorire di sentenze interpretative, manipolative e additive di principio, con peculiari recenti declinazioni della efficacia temporale della pronuncia, già in parte analizzate nel presente contributo. Si tratta, in fondo, di una Corte costituzionale che agisce sempre più mediante interventi creativi e sempre meno con operazioni meramente demolitorie, così assumendo il ruolo di supplenza diretta del Parlamento<sup>49</sup>.

E, per definire l'ampiezza dell'incarico affidato alla Corte, già quarant'anni fa la Dottrina attribuiva alla Consulta addirittura il ruolo di giudice di opportunità delle leggi<sup>50</sup>. Certamen-

---

<sup>47</sup> Così, A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., p.256-257.

<sup>48</sup> A. CELOTTO, *La Corte costituzionale. Quando il diritto giudica la politica*, cit., p.92 ss. L'autore, a pagina 127, avverte, peraltro, che la Corte costituzionale "non può leggere la realtà con i soli occhiali del diritto, ma deve necessariamente correggere il proprio visus con le diottrie della politica".

<sup>49</sup> S. RODOTÀ, *La svolta "politica" della Corte costituzionale*, in *Politica del diritto*, 1, 1970, p.41.

<sup>50</sup> Così, N. OCCHIOCUPO, *La Corte costituzionale come giudice di "opportunità" delle leggi*, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, Bologna, Il mulino, 1978, p.26.

te, la Corte si è mostrata come organo di congiunzione tra Costituzione formale e società civile, tra norma giuridica e mutevole realtà sociale. E già allora la Dottrina riconosceva come la Corte operasse sostanzialmente anche come organo di indirizzo politico, intervenendo nel confronto legislativo, tipicamente affidato al Parlamento.

La Corte ha, così, assunto, fin dalla sua istituzione, una varietà di ruoli, partendo dall'incarico di garante della Costituzione, interpretato viepiù in modo flessibile, operando variamente come giudice di legittimità costituzionale e protagonista della politica legislativa, supplente del legislatore e propulsore di riforme, finanche di responsabile ingegnere delle istituzioni<sup>51</sup>, sempre e comunque adottando una attenta pressione sollecitatoria sul potere politico.

#### 4.1. L'apertura della Corte alla società civile.

Ed in conclusione non può non essere citata la recente modifica deliberata in data 8.1.2020<sup>52</sup> dalla Corte relativamente alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale<sup>53</sup>, che apre il giudizio costituzionale alla società civile<sup>54</sup>, confermando quanto già osservato in merito al ruolo dei comunicati stampa. L'obiettivo, enunciato nello stesso comunicato stampa dell'11 gennaio<sup>55</sup> dedicato dalla Corte alla delibera, è quello di consentire che "la società civile, d'ora in poi, [possa] far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale".

In particolare, il nuovo art. 4-ter<sup>56</sup> delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio.

Inoltre, evidentemente pienamente consapevole, come già detto, della complessità delle vicende sottese e coinvolte in occasione di giudizi di legittimità costituzionale, è stata espressamente previsto il coinvolgimento di esperti di specifiche discipline, anche non giuridiche, ove utili alla decisione. Così prevede il nuovo art. 4-bis delle Norme integrative, introducendo il confronto con gli esperti in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio.

---

<sup>51</sup> Locuzione ispirata a A. SANDULLI, *Il nuovo contenzioso tributario davanti alla Corte*, in *Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze*, 6, 1976, p.60.

<sup>52</sup> Corte Costituzionale, Delibera 8 gennaio 2020, Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2020)

<sup>53</sup> Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 7 ottobre 2008 (Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261)

<sup>54</sup> A commento di tale modifica, P. RIDOLA, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, in *federalismi.it*, 22 gennaio 2020.

<sup>55</sup> Corte Costituzionale, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, 11 gennaio 2020.

<sup>56</sup> Che al comma 1, così recita: "Art. 4-ter (Amici curiae). - 1. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di remissione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta."

Infine, la Corte ha ora previsto che nei giudizi in via incidentale, potranno intervenire, in aggiunta alle parti di quel giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale, nel caso di legge regionale), anche altri soggetti, ove titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio<sup>57</sup>.

Rilevata la complessità dell'evoluzione introdotta, tuttavia, per poter valutare compiutamente l'incidenza processuale delle innovazioni introdotte, occorrerà attendere la prassi applicativa e la giurisprudenza della Corte<sup>58</sup>, con particolare riguardo al riferimento, in sede motivazionale, ai pareri ed interventi giunti con le nuove modalità.

Condividendo quanto già osservato autorevolmente al riguardo, in ogni caso, "l'apertura all'ascolto della società esige in ogni caso un giudice costituzionale molto forte, molto autorevole, capace di resistere ai venti e ai venticelli che ogni giorno rischiano di trascinarlo da una parte o dall'altra. Le modifiche delle norme integrative, benché largamente condivisibili nella loro ispirazione di fondo, richiederanno di essere maneggiate, nei dettagli procedurali come nella prassi applicativa, con molta cura ed altrettanta prudenza"<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Così il nuovo art.2, così come modificato dall'art.1 della delibera del 8 gennaio 2020, secondo cui al co.7 "Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio".

<sup>58</sup> Al proposito, le novità introdotte dalla delibera sono entrate in vigore dal 23 gennaio, data successiva alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, applicandosi, per espressa previsione all'art. 8, anche ai giudizi pendenti a tale data.

<sup>59</sup> P. RIDOLA, cit., p.6.